

ALLEGATO: "A" AL REP.N. 92338

RACC.N. 14823

STATUTO

DELLA

"ASSOCIAZIONE ROME INTERNATIONAL SCHOOL"

Titolo I

DELLA DENOMINAZIONE, DEGLI SCOPI E DELLA SEDE

Art. 1 - Ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice Civile è costituita con sede in Roma Via Panama 25 una Associazione senza fini di lucro denominata:

"ASSOCIAZIONE ROME INTERNATIONAL SCHOOL"

in seguito denominata anche "ASSOCIAZIONE RIS".

Art. 2 - Lo scopo dell'Associazione è il seguente:

- promuovere la conoscenza e l'apprendimento, da parte degli Associati e dei figli minori, delle lingue straniere, utilizzando i metodi che il Consiglio Direttivo riterrà utili (corsi, conferenze, proiezione di film, rappresentazioni teatrali, letture di libri, quotidiani e settimanali, etc.);

- promuovere la conoscenza delle tradizioni sociali, economiche e culturali relative alle popolazioni (la cui lingua si studia) attraverso viaggi di istruzione, attività sportive, conferenze, proiezioni e documentari.

L'Associazione potrà invitare accademici e personalità della cultura e della società civile che abbiano specifiche conoscenze sugli argomenti da trattare, nonché intrattenere rapporti con famiglie o organizzazioni di altri Paesi al fine

di agevolare scambi di soggiorno all'estero degli Associati e dei figli degli Associati.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte quelle manifestazioni e attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportune ed utili in quanto funzionali o connesse agli scopi principali dell'Associazione stessa.

Art. 3 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano interesse alle finalità dell'Associazione.

## Titolo II

### DEI SOCI

Art. 4 - Gli aderenti all'Associazione si distinguono in membri effettivi e membri onorari. Sono membri effettivi i soci fondatori ed i soci ordinari. Sono membri onorari i soci d'onore e i soci sostenitori.

Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo, o vi hanno aderito entro un mese dalla costituzione.

Soci ordinari sono coloro che versano la quota associativa, hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Soci d'onore sono personalità di chiara fama, designate dal Consiglio Direttivo, che accettano di sostenere moralmente l'Associazione.

Soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in misura rilevante alle esigenze finanziarie

dell'Associazione.

I soci di qualunque qualifica non possono vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento e liquidazione dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Solo i membri effettivi hanno diritto al voto. La qualifica di socio ordinario viene attribuita dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, presentata da almeno due membri effettivi.

Il socio ordinario che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta almeno due mesi prima della fine dell'anno sociale.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza di 2/3 (due terzi), può decidere la decadenza di quei soci ordinari che risultino inadempienti agli obblighi loro derivanti dalla appartenenza all'Associazione, tra i quali è compresa l'osservanza di una condotta coerente con gli obiettivi dell'Associazione stessa.

La decadenza per condotta contraria agli scopi dell'Associazione non può essere pronunciata se il Socio non sia stato invitato a presentare eventuali chiarimenti; decorsi 15 (quindici) giorni dall'invito, il Consiglio Direttivo assume comunque le proprie deliberazioni.

Art. 6 - La qualifica di socio sostenitore si acquisisce automaticamente con il versamento delle quote anno per anno determinate dal Consiglio Direttivo. La quota versata vale per l'anno solare in cui viene effettuato il versamento e non

è vincolante per gli anni successivi.

Art. 7. - Le quote associative sono fissate anno per anno dal Consiglio Direttivo.

### Titolo III

#### DEL PATRIMONIO

Art. 8 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, da donazioni, eredità e lasciti di privati, da contributi e sussidi di Autorità, Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, dai proventi di sottoscrizioni pubbliche e private e dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal Consiglio Direttivo per procurare all'Associazione i mezzi necessari al conseguimento dello scopo statutario.

### Titolo IV

#### DEGLI ORGANI

Art. 9 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci convocata in via ordinaria o straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

### Titolo V

#### DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro il 31 (trentuno) gennaio per approvare lo stato patrimoniale ed il rendiconto economico al 31 (trentuno) agosto

precedente, accompagnati dalla relazione del Presidente sulla attività svolta dall'Associazione.

Art. 11 - La convocazione dell'Assemblea ordinaria viene fatta dal Presidente su mandato del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i membri effettivi almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei membri effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri effettivi presenti. L'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione dopo due ore dal termine fissato per la prima convocazione.

Art. 13 - L'Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni, fatte in conformità alla legge ed allo Statuto Sociale, obbligano tutti i membri effettivi, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

Art. 14 - Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti, esclusi gli astenuti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono dar voto di approvazione della relazione annuale, della situazione patrimoniale, del rendiconto economico e delle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Le deliberazioni sono

prese validamente per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali sono fatte per schede segrete, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 15 - In caso di votazione segreta, l'Assemblea designa due scrutatori. Loro compito è quello di distribuire e ritirare le schede, provvedere al computo dei voti e, quindi, rilasciare verbale. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere prescelti come scrutatori.

Art. 16 - Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'Assemblea deve esprimere il voto esercitando la propria scelta su di una lista presentata dal Consiglio Direttivo uscente. La lista deve contenere l'elenco di quei soci, statutariamente eleggibili, che abbiano proposto la loro candidatura per iscritto entro quindici giorni dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17 - I lavori dell'Assemblea vengono presieduti dallo stesso Presidente dell'Associazione. Il segretario dell'Assemblea, che può essere lo stesso del Consiglio Direttivo, redige il verbale ed il Presidente lo controfirma.

Art. 18 - I membri effettivi, ad eccezione dei componenti il Consiglio Direttivo, possono farsi rappresentare da altri membri effettivi, mediante delega scritta.

#### Titolo VI

#### DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Art.19 - L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta

il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando lo richiedano i 2/3 (due terzi) dei membri effettivi.

Art. 20 - Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

Art. 21 - Per la convocazione e la validità delle maggioranze nelle votazioni valgono le stesse norme previste per l'Assemblea ordinaria. Tuttavia, per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione, è necessario il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti, esclusi gli astenuti.

## Titolo VII

### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di quattro ad un numero massimo di dodici membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso che, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare uno o più consiglieri, ma non la maggioranza, il Consiglio Direttivo può sostituirli per cooptazione. Qualora il Consiglio si riduca al di sotto del numero minimo di quattro membri, la cooptazione va effettuata entro i successivi sessanta giorni.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo s'insedia subito dopo la propria elezione per eleggere il Presidente, due Vice

Presidenti e il Segretario.

Art. 24 - Rientra nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a) deliberare su tutte le iniziative ed i provvedimenti

attraverso i quali si esplica la vita dell'Associazione;

b) decidere la convocazione delle assemblee; stabilire la

data, il luogo e l'ordine del giorno;

c) vagliare le domande di iscrizione dei soci ordinari;

d) fissare, anno per anno, le quote di iscrizione dei soci

ordinari e le misure minime di contribuzione dei soci

sostenitori.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte

che il Presidente lo giudichi necessario o quando almeno la

metà dei suoi membri, escluso il Presidente, ne facciano

richiesta.

Art. 26 - L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo,

con l'indicazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno,

deve essere inviato dal Presidente, a tutti i Consiglieri e,

per conoscenza, al Presidente del Collegio dei Revisori dei

Conti se nominato, almeno dieci giorni prima del termine

fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine può

essere ridotto a due giorni.

Art. 27 - L'adunanza del Consiglio Direttivo, regolarmente

convocato, è valida quando vi sia la presenza della

maggioranza dei Consiglieri. I Consiglieri non possono farsi

rappresentare per delega e sono tenuti a giustificare le

eventuali assenze al Presidente.

Art. 28 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta

dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità prevale

il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le votazioni

riguardanti persone debbono essere fatte per voto segreto.

Il verbale di ciascuna riunione viene redatto dal segretario

e controfirmato dal Presidente o da chi ne fa le veci.

#### Titolo VIII

#### DEL PRESIDENTE

Art. 29 - Il Presidente che può essere un socio fondatore o

ordinario ha la rappresentanza legale dell'Associazione di

fronte ai terzi; convoca e presiede le adunanze del Consiglio

Direttivo e l'Assemblea dei Soci; cura l'esecuzione delle

relative deliberazioni. In caso di assenza o di impedimento

del Presidente, i poteri spettatigli vengono assunti dal Vice

Presidente più anziano.

Art. 30 - E' compito del Presidente sottoporre al voto

dell'Assemblea ordinaria dei soci, previo esame del Consiglio

Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato,

lo stato patrimoniale alla fine dell'anno sociale, nonché il

rendiconto economico dell'anno, accompagnati da una relazione

sull'attività svolta.

Art. 31 - Su autorizzazione del Consiglio Direttivo, il

Presidente può rilasciare specifiche deleghe di poteri ad

altri membri del Consiglio.

## Titolo IX

### DELLA LIQUIDAZIONE

Art. 32. - L'Associazione potrà estinguersi su deliberazione della maggioranza qualificata dell'Assemblea. In tal caso dovranno essere indicati i liquidatori e il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto alla Pola srl, perché sia devoluta alle attività della Divisione Rome International School.

Art. 33 - I liquidatori, eletti in conformità all'art. 20, debbono provvedere, entro il termine massimo di un anno dal conferimento dal mandato, ai seguenti compiti:

- a) realizzare le attività e pagare le passività;
- b) compilare lo stato patrimoniale finale da sottoporre all'approvazione di un'Assemblea straordinaria, da loro stessi convocata con preavviso di almeno trenta giorni. Per l'approvazione del loro operato sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con esclusione degli astenuti.

## Titolo X

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 - La durata dell'Associazione è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta e si intende tacitamente prorogata se non diversamente disposto dall'Assemblea dei soci.

Art. 35 - Tutte le cariche ricoperte in seno all'Associazione

e di cui al presente Statuto s'intendono assunte a titolo gratuito.

Art. 36 - L'iscrizione all'Associazione comporta la piena accettazione di tutti gli articoli del presente Statuto.